

d.g.r 29 dicembre 2005, n. 1642

RIPARTIZIONE DELLE RISORSE DEL FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI IN APPLICAZIONE DELLA LEGGE 8 NOVEMBRE 2000, N. 328 E DELL'ART. 4, COMMI 4 E 5, DELLA L.R. 6 DICEMBRE 1999, N. 23. ANNO 2005

VISTO il Programma regionale di sviluppo della VIII legislatura nonché il Documento di programmazione economico-finanziaria regionale per gli anni 2005-2007, in particolare i seguenti obiettivi:

- 5.2.1 "Governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali";
- 5.2.2 "Promozione e sostegno alla famiglia e ai minori";
- 5.2.3 "Tutela delle fragilità: anziani e disabili";
- 5.2.4 "politiche di inclusione e integrazione sociale";

VISTO dell'art. 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, (legge finanziaria 1998), che ha istituito il Fondo per le politiche sociali, ridenominato "Fondo nazionale per le politiche sociali" (successivamente indicato come F.N.P.S.) ai sensi dell'art. 133 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, e del comma 46 del medesimo articolo che, a partire dall'esercizio finanziario 1998, fa confluire sul suddetto fondo gli stanziamenti previsti dai provvedimenti legislativi di settore;

RICHIAMATO l'art. 80, commi 17 e 18, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001) che ridefinisce il complesso delle disposizioni di legge (leggi di settore) le cui risorse finanziarie affluiscono al F.N.P.S. a far data da 1° gennaio 2001 e stabilisce il riparto alle regioni in un'unica soluzione anche dei fondi delle leggi di settore al fine di consentire un'efficace programmazione regionale;

VISTA la legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003) ed in particolare l'art. 46 che:

- al comma 1, stabilisce che le risorse affluiscono al F.N.P.S. senza vincolo di destinazione;
- al comma 5, stabilisce che le risorse devono essere utilizzate dagli enti destinatari entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di assegnazione, pena la revoca dei finanziamenti;

DATO ATTO che l'art. 37, comma 2, della l.r. 29 giugno 1998, n. 10 prevede la definizione di un contributo per interventi a favore delle famiglie nelle zone montane più disagiate;

VISTA la l.r. 5 gennaio 2000, n. 1 di riordino del sistema delle autonomie locali in Lombardia che all'art. 4, comma 9, stabilisce che la programmazione, la realizzazione e la gestione della rete dei servizi sociali è affidata agli enti locali ed alla Regione secondo i principi indicati nell'art.1, commi dall'1 al 15, della medesima legge;

VISTA la legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato degli interventi e servizi sociali" in cui agli art. 1 e 3 sono individuate le responsabilità e il livello di coinvolgimento sia dei soggetti pubblici che dei soggetti privati ed agli artt. 6, 7, 8 e 9 sono definite rispettivamente le funzioni dei Comuni, delle Province, delle Regioni e dello Stato;

CONSIDERATO che al Comune di Milano è affidato un compito generale di organizzazione, programmazione e finanziamento dei servizi di assistenza sociale per l'intero territorio comunale, ai sensi dell'art. 15, comma 5, della l.r. 11 luglio 1997, n.31;

RICHIAMATI i seguenti provvedimenti:

- d.g.r. 23 novembre 2001, n. 7069 di ripartizione delle risorse indistinte del F.N.P.S. per l'anno 2001 con la quale, sulla base degli accordi intervenuti nel 2001 con l'ANCI, sono stati individuati i distretti socio sanitari quali ambiti territoriali previsti dalla legge 328/00;
- d.g.r. 24 ottobre 2002, n. 10803, d.g.r. 5 dicembre 2003, n. 15452 e d.g.r. 23 dicembre 2004, n. 19977 di ripartizione delle risorse del F.N.P.S. per gli anni 2002, 2003 e 2004;

RICHIAMATA inoltre la circolare n. 37 del 18 ottobre 2004 riguardante le indicazioni per i piani di zona per il completamento della prima triennalità di programmazione nel corso dell'anno 2005;

DATO ATTO che con le risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali per l'anno 2005 si avvia la nuova triennalità di attuazione dei piani di zona;

VISTO il decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle finanze, del 22 luglio 2005, pubblicato sulla G.U. n. 220 del 21 settembre 2005, con il quale sono state assegnate alla Regione Lombardia le risorse del F.N.P.S. per l'anno 2005 pari complessivamente a € 73.295.508,00;

DATO ATTO che tra le risorse indistinte sono ricomprese anche le risorse afferenti al Fondo per l'armonizzazione dei tempi delle città di competenza della Direzione Centrale Relazioni esterne, internazionali e comunicazione della Presidenza, definite in € 569.000,00 per l'anno 2005, in accordo con la direzione medesima;

RILEVATO che la Regione Lombardia ha, nel corso del 2005, ripartito alle Aziende Sanitarie Locali e, per la parte di competenza, al Comune di Milano i finanziamenti del Fondo sociale regionale, con d.g.r. 29 aprile 2005, n. 21410 per complessivi € 91.000.000,00;

VISTE le circolari della Direzione Famiglia e solidarietà sociale n. 34 del 29 luglio 2005 e n. 48 del 27 ottobre 2005 con le quali sono stati definiti gli indirizzi per la programmazione del nuovo triennio dei Piani di Zona;

CONSIDERATO che, in particolare, con la circolare n. 48/05 sono stati definiti:

- il sistema di finanziamento delle azioni previste nei Piani di Zona, costituito da un budget unico alimentato, oltre che dal Fondo Nazionale Politiche Sociali, dalle risorse autonome dei Comuni, dalle risorse del fondo sociale regionale e da eventuali altre risorse (fondi comunitari, compartecipazione cittadini, finanziamenti privati,...);
- gli obiettivi per il prossimo triennio, che si richiamano sinteticamente:
 - consolidamento del sistema dei titoli sociali con attivazione in tutti gli ambiti del voucher sociale entro il triennio;
 - attivazione di forme di gestione associata dei servizi;
 - costituzione di un fondo di solidarietà fra comuni associati;
 - costituzione di un tavolo di rappresentanza del terzo settore che può coincidere con quello dell'ASL purchè sia rappresentativo dell'ambito distrettuale;

- il limite di utilizzo della quota del 2% per il concorso al finanziamento delle attività di programmazione dell'Ufficio di Piano;
- l'obbligo dell'istituzione, per ogni ambito distrettuale, all'interno della quota di risorse del F.N.P.S. assegnate, di un fondo di solidarietà, come già previsto dalla l.r. 34/2004, a sostegno dei comuni con popolazione non superiore ai 5.000 abitanti, per sostenere gli oneri derivanti dall'affidamento familiare o dall'ospitalità in strutture residenziali per i minori sottoposti a provvedimento dell'autorità giudiziaria; tale fondo dovrà avere una dotazione finanziaria almeno pari al 5% dei costi complessivamente sostenuti nel precedente esercizio finanziario da tutti i comuni dell'ambito;
- la possibilità di estendere tale fondo a tutti i comuni dell'ambito distrettuale e di prevedere anche altre tipologie di bisogno, espressamente definite sia in termini di destinazione, sia in termini di flussi di cassa;

STABILITO che, in base agli indirizzi regionali, le risorse del F.N.P.S. assegnate agli ambiti distrettuali, dovranno essere prioritariamente destinate:

- allo sviluppo dei titoli sociali e in particolare alla realizzazione dell'obiettivo dell'attivazione in tutti gli ambiti distrettuali dei voucher sociali entro il 2008;
- allo sviluppo di interventi e servizi previsti ai sensi della configurazione prevista dall'art. 22 della legge 328/2000;
- alle attività progettuali in capo agli enti locali secondo le finalità previste dalle leggi di settore nazionali declinate dalla programmazione regionale;

RITENUTO necessario porre particolare attenzione alle problematiche delle aree penali adulti e minori, secondo le indicazioni e le priorità contenute nella circolare 48/05, invitando i comuni interessati (sede di Istituti Penitenziari per l'area penale adulti e sede di distretto di Corte d'Appello per l'area penale minori) a sviluppare forme di progettazione integrata con Servizi dell'Amministrazione Penitenziaria e i Servizi della Giustizia minorile al fine di creare opportunità di inclusione e di reinserimento;

RIBADITO che le risorse del F.N.P.S., in applicazione del principio della sussidiarietà, rivestono carattere aggiuntivo rispetto alle risorse comunali;

RIBADITO, inoltre, che:

- le risorse del FNPS destinate allo sviluppo della rete dei servizi non possono essere superiori a quelle destinate al sistema dei titoli sociali al fine di garantire un equilibrio nell'utilizzo delle risorse;
- l'utilizzo del F.N.P.S. per le leggi di settore non dovrà essere preponderante rispetto a quanto complessivamente destinato a titoli e servizi;

RICHIAMATA la circolare regionale del 2 febbraio 2004, n. 6 con la quale sono state date indicazioni per l'attivazione dei buoni e dei voucher sociali;

STABILITO, pertanto, di ripartire in un'unica soluzione le risorse del F.N.P.S. al fine di garantire la coerenza tra le scelte della programmazione zonale e la promozione dei progetti previsti dalle leggi nazionali di settore;

CONSIDERATO che l'assegnazione di un budget unico per l'attuazione di servizi e interventi nonché delle leggi di settore nazionali impone di distinguere, per quanto riguarda gli interventi relativi alla lotta alla droga, disciplinati dal d.p.r. 309/90 e dalla l. 45/99, la competenza degli interventi di natura prevalentemente sociosanitaria in capo alle ASL da quelli di natura prevalentemente sociale in capo ai comuni e conseguentemente definire l'ammontare delle risorse da destinare alle progettualità in ambito sociosanitario;

RITENUTO che tale quota quantificata in € 2.500.000,00, al fine di un suo efficace utilizzo resti in capo alla Direzione Famiglia e solidarietà sociale, con destinazione vincolata all'area degli interventi di lotta alla droga che saranno proposti dai Dipartimenti delle Dipendenze delle ASL sulla base di successive indicazioni regionali;

CONSIDERATO inoltre che, per effetto del T.U. D.Lgs. 286/98 "Disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" e successive modifiche ed integrazioni, le regioni devono cofinanziare nella misura del 20% del finanziamento statale, i programmi regionali e che pertanto le risorse regionali mantengono specifico vincolo di destinazione;

RITENUTO che, per mantenere tale vincolo di destinazione, il cofinanziamento regionale dei programmi per l'immigrazione debba essere destinato alle ASL per il finanziamento di progetti di natura sovradistrettuale e provinciale;

STABILITO pertanto che gli ambiti distrettuali possono dare attuazione agli interventi previsti dalle seguenti leggi di settore nazionali:

- a) d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309 - L. 45/99: interventi per la lotta alla droga, per quanto di competenza dei comuni;
- b) legge 5 febbraio 1992, 104: interventi di sostegno alle persone con handicap grave;
- c) legge 28 agosto 1997, n. 285: interventi per la promozione dei diritti dei minori e opportunità per l'infanzia e l'adolescenza, ad esclusione del Comuni di Milano che, in quanto "città riservataria" riceve le risorse direttamente dallo Stato;
- d) D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 - L. 40/98: fondo nazionale per le politiche migratorie;
- e) legge 8 novembre 2000, n. 328 art. 28: interventi a favore di persone in situazioni di povertà estrema e senza fissa dimora;

PRESO ATTO che le modalità di utilizzo delle risorse del F.N.P.S. per l'anno 2005, pari complessivamente a € 72.726.508,00, specificate nei paragrafi successivi, sono state concordate con l'ANCI, tenuto conto dei criteri di ripartizione e di utilizzo delle risorse già definiti nei precedenti provvedimenti;

PRESO ATTO che, nell'ambito delle risorse del F.N.P.S. per l'anno 2005, sono stati destinati € 1.910.891,00 per i contributi previsti per le attività svolte dalle Province in accordo con i Comuni in merito ai minori ex ONMI (regio decreto – legge 8 maggio 1927, n. 798, convertito dalla legge 6 dicembre 1928, n. 2838, decreto legge 18 gennaio 1993, n. 9 convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1993, n. 67 e l.r. 1/2000 e successive integrazioni), già ripartiti con apposito provvedimento del dirigente dell'unità organizzativa competente della Direzione Generale Famiglia e solidarietà sociale;

CONSIDERATO che, per effetto della l.r. n. 34/2004, tali competenze sono state riportate in capo ai comuni e che pertanto i contributi in questione sono stati riconosciuti alle Province per l'anno 2005 e che dal 2006 saranno destinati direttamente agli ambiti distrettuali;

RITENUTO di riservare in capo alla Direzione Famiglia e solidarietà sociale una quota delle risorse del F.N.P.S. per l'anno 2005, pari a € 3.612.500,00, per l'attuazione delle seguenti leggi di settore:

- legge 28 agosto 1998, n. 284: progetti sperimentali in favore di persone cieche, ipovedenti affette da pluriminorazioni;
 - legge 388/2000, art. 80, comma 14: servizi di telefonia per persone anziane;
- nonché per garantire la prosecuzione e l'implementazione di interventi regionali relativi alle leggi di settore, d.p.r. 309/90, legge 285/97, legge 104/92, legge 328/00, art. 28 e D.Lgs. 286/98 e per il finanziamento degli osservatori regionali e provinciali e del sistema informativo sociale regionale;

STABILITO, conseguentemente, di procedere all'assegnazione agli ambiti distrettuali delle risorse del F.N.P.S. per l'anno 2005, complessivamente pari a € 64.009.956,00, utilizzando i criteri di ripartizione contenuti nelle deliberazioni delle precedenti annualità del fondo, secondo quanto indicato nell'allegato 1, riservando:

- a) una quota del 5 %, pari a € 3.200.000,00, per il fondo per il riequilibrio tra gli ambiti territoriali, costituito presso le A.S.L., per la successiva erogazione agli ambiti distrettuali, che dovrà essere prioritariamente destinato al sostegno degli oneri derivanti dall'affidamento familiare o dall'ospitalità in strutture residenziali per i minori sottoposti a provvedimento dell'autorità giudiziaria, ad integrazione del fondo di solidarietà costituito presso ogni ambito, con particolare riguardo alle esigenze dei piccoli comuni;
- b) una quota dello 0,3%, pari a € 192.000,00, da destinare agli ambiti distrettuali nei quali sono individuati i comuni ai sensi dell'art. 5 della l.r. 10/98;

STABILITO altresì di assegnare e ripartire per l'anno 2005, secondo quanto indicato nell'allegato 2, alle A.S.L. le risorse regionali, pari a € 1.368.000,00, per il cofinanziamento dei programmi per l'immigrazione,

STABILITO, pertanto, per quanto riguarda le leggi nazionali di settore, di affidare i compiti derivanti dall'esercizio della funzione amministrativa relativamente al coordinamento delle attività, erogazione dei fondi, istruttoria dei progetti nonché controllo dei risultati:

- 1) agli ambiti distrettuali e al Comune di Milano, per la parte di competenza, per le leggi: d.p.r. n. 309/90 - legge 45/99 (interventi di natura prevalentemente sociale), legge n. 104/92, legge n. 285/97, D.Lgs. n. 286/98 - legge 40/98 e legge n. 328/00, art. 28;
- 2) alle A.S.L. per il d.p.r. n. 309/90 - legge 45/99, relativamente agli interventi di natura prevalentemente sociosanitaria;
- 3) alle A.S.L. per il cofinanziamento regionale dei programmi per l'immigrazione ex D.Lgs. n. 286/98 - legge 40/98,

RITENUTO di rinviare a successivo provvedimento del direttore generale della Direzione generale Famiglia e solidarietà sociale la definizione degli ambiti d'attuazione per le leggi di settore e le modalità di utilizzo dei finanziamenti;

STABILITO, inoltre, che le A.S.L. garantiscono la continuazione della gestione dei progetti relativi ai bandi degli anni pregressi, fino alla conclusione dei medesimi, nonché la gestione delle attività

previste nel presente provvedimento e collaborano con gli ambiti distrettuali nell'ambito delle nuove competenze assegnate ai medesimi relativamente all'attuazione delle leggi di settore nazionali; per queste attività viene riconosciuta alle A.S.L. una quota di € 693.161,00, pari al 2 % delle risorse complessivamente destinate alle leggi di settore nazionali nell'anno precedente, ripartita come indicato nell'allegato 2;

STABILITO di ripartire, con il presente provvedimento, anche le risorse regionali per l'attuazione dell'art. 4, commi 4 e 5, della l.r. 6 dicembre 1999, n. 23, sulla base del criterio, già utilizzato negli anni precedenti, dell'incidenza della popolazione nella fascia di età 0-64 anni e di assegnare tali risorse alle A.S.L. e al Comune di Milano;

STABILITO, pertanto:

- a) di ripartire, per il 2005, le risorse pari ad € 2.142.283,48 alle A.S.L. e al Comune di Milano, come indicato nell'allegato 2, destinandole interamente all'attuazione degli interventi previsti dal d.d.g. 15 marzo 2005, n. 3923, pubblicato sul B.U.R.L. S.O. n. 13 del 29 marzo 2005;
- b) che l'assegnazione delle risorse regionali destinate all'acquisto di strumenti tecnologicamente avanzati per soggetti disabili, a partire dal 2006 sarà effettuata con decreto del Direttore generale della Direzione Famiglia e solidarietà sociale, utilizzando il criterio dell'incidenza della popolazione nella fascia di età 0-64 anni, definito nel paragrafo precedente sulla base delle risorse annualmente disponibili a bilancio;

DATO ATTO che gli allegati 1 e 2, sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

VERIFICATO che le risorse assegnate con il presente provvedimento sono stanziare sulle seguenti Unità previsionali di base del bilancio regionale per l'esercizio 2005:

- U.P.B. 3.6.1.1.2.87 - capitolo 5660;
- U.P.B. 3.6.2.1.2.91 - capitolo 5109;
- U.P.B. 3.6.4.1.2.94 – capitolo 4954;

VAGLIATE e fatte proprie le predette determinazioni;

VISTO il d.p.g.r. 9 maggio 2005, n. 6923, di affidamento al Sig. Giancarlo Abelli dell'incarico di Assessore alla 'Famiglia e Solidarietà Sociale';

VISTA la d.g.r. 18 maggio 2005, n. 2 "Costituzione delle direzioni generali, incarichi ed altre disposizioni organizzative - I provvedimento organizzativo – VIII Legislatura";

AD UNANIMITA' dei voti espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

Per quanto in premessa motivato;

- 1) di destinare le risorse del Fondo Nazionale per le politiche sociali, assegnate e ripartite agli ambiti distrettuali per l'attuazione dei piani di zona, prioritariamente:
 - a) allo sviluppo dei titoli sociali e in particolare alla realizzazione dell'obiettivo dell'attivazione in tutti gli ambiti distrettuali dei voucher sociali entro il 2008;
 - b) allo sviluppo di interventi e servizi previsti ai sensi della configurazione prevista dall'art. 22 della legge 328/2000;
 - c) alle attività progettuali in capo agli enti locali secondo le finalità previste dalle leggi di settore nazionali declinate dalla programmazione regionale, secondo le modalità stabilite nei successivi punti;

- 2) di stabilire che gli ambiti distrettuali possono dare attuazione agli interventi previsti dalle seguenti leggi di settore nazionali:
 - a) d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309 - L. 45/99: interventi per la lotta alla droga, per la parte di competenza dei comuni;
 - b) legge 5 febbraio 1992, 104: interventi di sostegno alle persone con handicap grave;
 - c) legge 28 agosto 1997, n. 285: interventi per la promozione dei diritti dei minori e opportunità per l'infanzia e l'adolescenza;
 - d) d.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 - L. 40/98: fondo nazionale per le politiche migratorie;
 - e) legge 8 novembre 2000, n. 328 art. 28: interventi a favore di persone in situazioni di povertà estrema e senza fissa dimora;

- 3) di riservare, a livello regionale, per l'anno 2005 nell'ambito delle risorse del F.N.P.S. € 1.910.891,00 per i contributi previsti per le attività svolte dalle Province in accordo con i Comuni in merito ai minori ex ONMI (regio decreto – legge 8 maggio 1927, n. 798, convertito dalla legge 6 dicembre 1928, n. 2838, decreto legge 18 gennaio 1993, n. 9 convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1993, n. 67 e l.r. 1/2000 e successive integrazioni) già ripartite con apposito provvedimento del Direttore Generale della Direzione Generale Famiglia e solidarietà sociale;

- 4) di riservare in capo alla Direzione Famiglia e solidarietà sociale una quota delle risorse del F.N.P.S. per il 2005, pari a € 3.612.500,00 per l'attuazione delle seguenti leggi di settore:
 - legge 28 agosto 1998, n. 284: progetti sperimentali in favore di persone cieche, ipovedenti affette da pluriminorazioni;
 - legge 388/2000, art. 80, comma 14: servizi di telefonia per persone anziane;nonché per garantire la prosecuzione e l'implementazione di interventi regionali relativi alle leggi di settore, d.p.r. 309/90, legge 285/97, legge 104/92, legge 328/00, art. 28 e D.Lgs. 286/98 e per il finanziamento degli osservatori regionale e provinciali e del sistema informativo sociale regionale;

- 5) di riservare in capo alla Direzione Famiglia e solidarietà sociale € 2.500.000,00, per l'attuazione del d.p.r. 309/90 per interventi di lotta alla droga di natura sociosanitaria che saranno proposti dai Dipartimenti delle Dipendenze delle A.S.L. sulla base di successive indicazioni regionali;

- 6) di procedere all'assegnazione agli ambiti distrettuali della quota del F.N.P.S. per l'anno 2005, complessivamente pari a € 64.009.956,00, utilizzando i criteri di ripartizione contenuti nelle

deliberazioni delle precedenti annualità del fondo, secondo quanto indicato nell'allegato 1, con le seguenti determinazioni:

- a) riservare una quota del 5 %, pari a € 3.200.000,00, per il fondo per il riequilibrio tra gli ambiti territoriali, costituito presso le ASL, per la successiva erogazione agli ambiti distrettuali, che dovrà essere prioritariamente destinato al sostegno degli oneri derivanti dall'affidamento familiare o dall'ospitalità in strutture residenziali per i minori sottoposti a provvedimento dell'autorità giudiziaria, ad integrazione del fondo di solidarietà costituito presso ogni ambito, con particolare riguardo alle esigenze dei piccoli comuni;
- b) ripartire una quota dello 0,3%, pari a € 192.000,00, da destinare agli ambiti distrettuali nei quali sono individuati i comuni classificati montani ai sensi dell'art. 5 della l.r. 10/98;
- c) ripartire, per ambito distrettuale, al netto delle riserve di cui ai precedenti punti, le risorse indistinte pari a € 60.617.428,00;
- d) costituire, per ogni ambito distrettuale, all'interno della quota di risorse assegnate, un fondo di solidarietà, come già previsto dalla l.r. 34/2004, a sostegno dei comuni con popolazione non superiore ai 5.000 abitanti, per sostenere gli oneri derivanti dall'affidamento familiare o dall'ospitalità in strutture residenziali per i minori sottoposti a provvedimento dell'autorità giudiziaria; tale fondo dovrà avere una dotazione finanziaria almeno pari al 5% dei costi complessivamente sostenuti nel precedente esercizio finanziario da tutti i comuni dell'ambito;
- e) estendere tale fondo a tutti i comuni dell'ambito prevedendo anche altre tipologie di bisogno, espressamente definite sia in termini di destinazione, sia in termini di flussi di cassa;

7) di stabilire che:

- a) le risorse del F.N.P.S. di cui al precedente punto 6, sono assegnate agli ambiti distrettuali per il tramite delle A.S.L.;
- b) la D.G. Famiglia e solidarietà sociale provvederà all'erogazione delle risorse alle A.S.L. entro il mese di gennaio prossimo;
- c) al Comune di Milano le risorse sono erogate direttamente dalla regione, secondo le modalità stabilite al successivo punto d);
- d) le A.S.L. provvederanno all'erogazione di tali risorse all'ente capofila dell'ambito, individuato nell'accordo di programma, secondo la seguente modalità:
 1. 85% delle risorse ad avvenuta sottoscrizione dell'accordo di programma;
 2. 15% delle risorse, entro il 30 giugno 2006, a seguito della valutazione del piano economico finanziario, previsto dalla circolare n. 48/2005;

8) di assegnare e ripartire per l'anno 2005, secondo quanto indicato nell'allegato 2, alle A.S.L. le risorse regionali, pari a € 1.368.000,00, per il cofinanziamento dei programmi per l'immigrazione,

9) di stabilire che le A.S.L. garantiscono la continuazione della gestione dei progetti relativi ai bandi degli anni pregressi, fino alla conclusione dei medesimi, nonché la gestione delle attività previste nel presente provvedimento e collaborano con gli ambiti distrettuali nell'ambito delle nuove competenze assegnate ai medesimi relativamente all'attuazione delle leggi di settore nazionali; per queste attività viene riconosciuta alle A.S.L. una quota di € 693.161,00, pari al 2 % delle risorse complessivamente destinate alle leggi di settore nazionali nell'anno precedente, ripartita secondo quanto indicato nell'allegato 2;

- 10) di stabilire, per quanto riguarda le leggi nazionali di settore, di affidare i compiti derivanti dall'esercizio della funzione amministrativa relativamente al coordinamento delle attività, erogazione dei fondi, istruttoria dei progetti nonché controllo dei risultati:
 - a) agli ambiti distrettuali e al Comune di Milano, per la parte di competenza, per le leggi: d.p.r. n. 309/90 - legge 45/99 (interventi di natura prevalentemente sociale), legge n. 162/98, legge n. 285/97, D.Lgs. n. 286/98 - legge 40/98 e legge n. 328/00, art. 28;
 - b) alle ASL per il d.p.r. n. 309/90 - legge 45/99, relativamente agli interventi di natura prevalentemente sociosanitaria;
 - c) alle ASL per il cofinanziamento regionale dei programmi per l'immigrazione ex D.Lgs. n. 286/98 - legge 40/98,
- 11) di rinviare a successivo provvedimento del direttore generale della Direzione generale Famiglia e solidarietà sociale la definizione degli ambiti d'attuazione per le leggi di settore e le modalità di utilizzo dei finanziamenti;
- 12) di ripartire, con il presente provvedimento, anche le risorse regionali per l'attuazione dell'art. 4, commi 4 e 5, della l.r. 6 dicembre 1999, n. 23, sulla base del criterio, già utilizzato negli anni precedenti, dell'incidenza della popolazione nella fascia di età 0-64 anni e di assegnare tali risorse alle A.S.L. e al Comune di Milano, pari ad € 2.142.283,48 per l'anno 2005, come indicato nell'allegato 2, destinandole interamente all'attuazione degli interventi previsti dal d.d.g. 15 marzo 2005, n. 3923, pubblicato sul B.U.R.L. S.O. n. 13 del 29 marzo 2005;
- 13) di stabilire che l'assegnazione delle risorse regionali destinate all'acquisto di strumenti tecnologicamente avanzati per soggetti disabili, a partire dal 2006 sarà effettuata con decreto del Direttore generale della Direzione Famiglia e solidarietà sociale, utilizzando il criterio definito nel precedente paragrafo 12), sulla base delle risorse annualmente disponibili a bilancio;
- 14) di dare atto gli allegati 1 e 2 sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 15) di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.L.

IL SEGRETARIO